

Avv. Guido Martinelli
Professore a contratto di "Legislazione sportiva"
Università Ferrara
Avv. Marilisa Rogolino
Avv. Ernesto Russo
Avv. Carmen Musuraca

Consulente
Avv. Luca Di Nella
Professore Ordinario di "Diritto Privato"
Università Parma

Bologna, li 25/03/2013

Agli Enti in indirizzo

LORO SEDI

Circolare 3/A

Oggetto: Cinque per mille per l'esercizio finanziario 2013

Con la circolare n. 6/E del 21 marzo 2013, l'amministrazione finanziaria illustra le modalità, le scadenze e gli adempimenti necessari per chiedere di essere ammessi al **beneficio del 5 per mille** dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, **con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2012**, spiegando come effettuare correttamente gli adempimenti, tenendo conto anche delle maggiori criticità che negli anni passati sono state rilevate e che più frequentemente hanno causato l'esclusione dal contributo.

L'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha, infatti, confermato, per l'esercizio finanziario 2013, l'istituto del cinque per mille a sostegno delle stesse categorie di soggetti e con le medesime modalità previste per l'esercizio 2012.

✓ **BENEFICIARI**

Innanzitutto è importante precisare che le **associazioni sportive dilettantistiche** ammesse al riparto del cinque per mille sono quelle **riconosciute ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano** a norma di legge, **che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.**

In particolare, come per gli anni passati, possono accedere al beneficio le ASD che siano:

- iscritte nel Registro nazionale del CONI
- nella cui organizzazione è presente il settore giovanile,
- affiliate alle Federazioni sportive nazionali o alle Discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
- che svolgono prevalentemente una delle seguenti attività:
 - ✓ avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
 - ✓ avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
 - ✓ avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La **domanda di iscrizione** deve essere presentata **all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica** direttamente dai soggetti interessati abilitati ai servizi telematici e in possesso di *pin code*, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.

Il sistema telematico restituisce entro cinque giorni dall’invio della domanda di iscrizione **una ricevuta che attesta l’esito della trasmissione.**

Qualora dalla ricevuta telematica risulti che l’invio non è andato a buon fine occorrerà verificare il motivo dello scarto e ripetere successivamente l’invio della domanda con le informazioni corrette.

✓ **TERMINI DI PRESENTAZIONE**

Le domande di iscrizione vanno **presentate a partire dal 22 marzo 2013**, data di apertura del canale telematico, **ed entro il termine del 7 maggio 2013.**

Entro il 20 maggio 2013 il rappresentante legale dell’ente (o un suo delegato) che rileva la presenza di errori nei **dati degli elenchi pubblicati sul sito dell’Agenzia entro il 14 maggio** può **chiederne la correzione** alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate di riferimento in base alle indicazioni fornite nelle istruzioni al modello di iscrizione al cinque per mille.

✓ **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

Successivamente alla domanda di iscrizione le associazioni sportive dilettantistiche sono **tenute a presentare all’Ufficio del CONI territorialmente competente, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà** attestante il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo

entro il 1° luglio 2013 (termine prorogato in quanto il 30 giugno 2013 cade di domenica).

La presentazione della dichiarazione sostitutiva **è condizione necessaria per l'ammissione al riparto**, pertanto, l'ente presente negli elenchi degli iscritti, non può essere ammesso al beneficio in assenza di trasmissione di regolare dichiarazione sostitutiva.

Alla dichiarazione sostitutiva **deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del rappresentante legale che sottoscrive la dichiarazione** anche se il rappresentante legale non è cambiato rispetto all'anno precedente.

Per facilitare la predisposizione della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica di iscrizione dell'Agenzia delle Entrate permette la stampa di un modello di dichiarazione sostitutiva precompilato in alcuni campi con le informazioni riportate nella domanda all'atto dell'iscrizione e l'ente che intende utilizzare tale modello precompilato deve completare la dichiarazione con la sottoscrizione e la compilazione dei rimanenti campi.

I modelli per la domanda di iscrizione e per la dichiarazione sostitutiva, relativi all'esercizio finanziario 2013, sono pubblicati sul sito dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

✓ **REGOLARIZZAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE E DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

Nel caso in cui la domanda di iscrizione o la dichiarazione sostitutiva non siano stati regolarmente presentati entro i termini previsti, o non sia stata allegata alla dichiarazione sostitutiva copia del documento di identità del rappresentante legale, **è possibile sanare dette irregolarità entro il 30 settembre 2013.**

Per la regolarizzazione è necessario:

- essere in possesso dei requisiti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille alla data originaria di scadenza dei termini di presentazione della domanda di iscrizione;
- presentare la domanda di iscrizione e/o provvedere alla integrazione documentale (dichiarazione sostitutiva e copia del documento d'identità) entro l'anzidetto termine del 30 settembre;
- versare una sanzione di 258 euro.

La sanzione deve essere versata con il Modello F24, indicando il codice tributo 8115 e la regolarizzazione delle domande di iscrizione ovvero della

dichiarazione sostitutiva deve essere effettuata con le medesime modalità con le quali doveva essere effettuato l'invio originario.

TABELLA DI SINTESI

Adempimenti associazioni sportive dilettantistiche	Termini applicabili nell'esercizio 2012
Termine per l'iscrizione telematica delle associazioni sportive dilettantistiche	7 maggio 2013
Pubblicazione dell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte	14 maggio 2013
Termine per la presentazione delle istanze di correzione di errori di iscrizione nell'elenco delle associazioni sportive dilettantistiche	20 maggio 2013
Pubblicazione dell'elenco aggiornato delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio	27 maggio 2013
Termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle associazioni sportive dilettantistiche	1 luglio 2013
Termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali	30 settembre 2013

Anche relativamente all'esercizio finanziario 2013 le associazioni sportive dilettantistiche destinatarie del contributo del cinque per mille hanno l'obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno **specifico rendiconto**, da conservare per dieci anni e da trasmettere all'amministrazione finanziaria solo qualora si siano ricevuti contributi di ammontare pari o superiore a 20.000 euro per consentire il controllo in merito al loro corretto impiego.

Cordiali saluti

Prof. Avv. Guido Martinelli

